



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA (PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE SISMICA)

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

1. Con decreto del 31 luglio 2026 del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - reso noto tramite il comunicato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2026 (di seguito "Decreto") - è stato approvato il "Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213" (di seguito, "Programma").
 2. Il paragrafo 2.1.b.i. della Parte 2 del Programma prevede, quale prima linea di azione, il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e rilevanti e, nella Tabella A5 dell'Appendice, assegna a tal fine al Ministero dell'Istruzione e del Merito la somma di euro 11.545.920,00.
 3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale Amministrazione responsabile ai sensi del Programma, indice la presente procedura pubblica nazionale ai fini della formazione di una graduatoria di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico e censiti nel Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, da sottoporre a verifiche di vulnerabilità, intese in termini di "valutazione della sicurezza" così come definita nel capitolo 8 delle NTC 2018 e della relativa circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019.
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b), del Decreto, la suddetta graduatoria verrà trasmessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 401, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai fini del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici utilmente collocati, fino a concorrenza della somma di cui al comma 2.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Tutti gli Enti locali possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità di edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza, per i quali non sia stata ancora effettuata una verifica di adeguatezza sismica, ai sensi della O.P.C.M. n. 3274 del 2003 o successive norme tecniche.
2. Nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o Ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre la candidatura è necessario acquisire il nulla osta da parte dell'Ente proprietario prima dell'inoltro della candidatura.
3. Ciascun Ente può candidare al massimo n°3 edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico e censiti nel Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla data di pubblicazione del presente Avviso, ognuno identificato da un unico codice edificio, e deve essere finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, pena l'inammissibilità della candidatura.

Nel caso di plessi scolastici costituiti da più unità strutturali indipendenti ovvero giuntate, è possibile candidare l'edificio scolastico con identificazione dei corpi di fabbrica oggetto di verifica, escludendo le unità strutturali già verificate e quelle su cui è stato già eseguito intervento di miglioramento/adeguamento. L'importo del contributo è calcolato per ciascuna unità strutturale oggetto di verifica di vulnerabilità.

4. L'importo del contributo per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, comprensivi delle indagini necessarie, non può eccedere quello determinato sulla base dei costi parametrici di cui all'allegato 2,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

lettere a1), dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, incrementati del 40 per cento a titolo di attualizzazione (Tabella 1) e ulteriormente incrementati fino ad un massimo del 20% (Tabella 2) se ricorrono le condizioni di cui alla Tabella 3.

Tabella 1 - Costo convenzionale O.P.C.M. 3362/2004 con incremento del 40%

VOLUME (MC)	COSTO	COSTO MIN	COSTO MAX
≤ 10.000	volume * € 3,50	€ 4.200,00	€ 35.000,00
10.000 - 30.000	€ 35.000,00 + (volume eccedente 10.000 mc) * € 2,52	€ 35.000,00	€ 85.400,00
30.000 - 60.000	€ 85.400,00 + (volume eccedente 30.000 mc) * € 1,68	€ 85.400,00	€ 135.800,00
60.000 - 100.000	€ 135.800,00 + (volume eccedente 60.000 mc) * € 0,84	€ 135.800,00	€ 169.400,00
> 100.000	€ 169.400,00 + (volume eccedente 100.000 mc) * € 0,42	€ 169.400,00	*

* il costo massimo nella classe >100.000 mc è determinato dal volume eccedente

Tabella 2 - Costo convenzionale O.P.C.M. 3362/2004 con incremento del 40% ed eventuale incremento massimo del 20%

VOLUME (MC)	COSTO	COSTO MIN	COSTO MAX
≤ 10.000	volume * € 4,20	€ 5.040,00	€ 42.000,00
10.000 - 30.000	€ 42.000,00 + (volume eccedente 10.000 mc) * € 3,02	€ 42.000,00	€ 102.480,00
30.000 - 60.000	€ 102.480,00 + (volume eccedente 30.000 mc) * € 2,01	€ 102.480,00	€ 162.960,00
60.000 - 100.000	€ 162.960,00 + (volume eccedente 60.000 mc) * € 1,00	€ 162.960,00	€ 203.280,00
> 100.000	€ 203.280,00 + (volume eccedente i 100.000 mc) * € 0,50	€ 203.280,00	

Tabella 3 - Condizioni per l'applicazione di un incremento ulteriore fino ad un massimo del 20%

CONDIZIONE	INCREMENTO
Irreperibilità/mancaza degli elaborati progettuali strutturali	10% ed. muratura 15% edifici c.a.
Siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o altre condizioni richiamate nel §8.3 NTC 2018	15%
Affidamento di incarico di verifica tecnica di edificio singolo di volumetria compresa tra 1000 e 5000 mc. L'unione di più edifici adiacenti e coevi, come potrebbe essere il caso di un complesso scolastico composto da più corpi di fabbrica, in un unico affidamento ad un singolo professionista non rientra in questa fattispecie	10%
Edifici a struttura mista come cemento armato e muratura oppure carpenteria metallica e cemento armato ecc.	10%
Edifici beni del patrimonio culturale vincolato, soggetti a verifica LV3, per i quali il livello di conoscenza raggiunto sia almeno LC2	10%
Edifici per i quali si intende raggiungere il livello di conoscenza LC3	10%

L'importo del contributo è determinato dal format di candidatura ed è pari al costo convenzionale indicato nella Tabella 1, maggiorato della percentuale di incremento eventualmente ricorrente nei casi di cui alla Tabella 3.

5. Ciascuna unità strutturale candidata, a pena di inammissibilità, non deve essere destinataria di altro finanziamento pubblico per medesima finalità ("Divieto di doppio finanziamento").

6. Al termine delle attività di verifica degli edifici/unità strutturali che risulteranno beneficiari delle risorse per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità, è prevista la compilazione obbligatoria della "Scheda di sintesi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” (allegato 2 all’O.C.D.P.C. 978/2023).

7. Le verifiche di vulnerabilità dovranno essere affidate a soggetti qualificati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Gli Enti locali possono presentare al massimo n°3 candidature corrispondenti a n°3 codici edificio, a pena di inammissibilità, tramite il proprio legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il format di candidatura predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. Il format di candidatura è costituito da un file in formato HTML, denominato "Modulo_candidatura_VVS_2026_v1.00.html", allegato al presente Avviso e scaricabile dalla pagina dedicata, al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/news.shtml.

I dati inseriti restano nella disponibilità dell'Ente fino alla trasmissione della candidatura. Le istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato 1 al presente Avviso.

3. Al termine della compilazione di tutti i campi presenti, il format di candidatura genera i seguenti documenti:

- a) il file dati della candidatura, in formato JSON ("01_[Ente]_[codice edificio]_Dati.json");
- b) la domanda di candidatura, in formato PDF, contenente i dati inseriti e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l'impronta informatica (SHA-256) del file dati di cui alla lettera a) ("02_[Ente]_[codice edificio]_Domanda.pdf");
- c) la dichiarazione relativa al numero medio di occupanti dell'edificio, in formato PDF ("03_[Ente]_[codice edificio]_Occupanti.pdf");
- d) nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, il nulla osta dell'Ente proprietario, in formato PDF ("04_[Ente]_[codice edificio]_NullaOsta_modello.pdf").

4. La domanda di candidatura di cui al comma 3, lettera b), è firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, in formato P7M.

La dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), è firmata digitalmente dal dirigente scolastico dell'istituzione utilizzatrice dell'edificio, in formato P7M.

Il nulla osta di cui al comma 3, lettera d), è firmato digitalmente dall'Ente proprietario, in formato P7M, utilizzando esclusivamente il documento generato dal format.

Il file dati di cui al comma 3, lettera a), non deve essere firmato né modificato. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono firmati senza modificare i file generati dal format.

5. Ciascuna candidatura è trasmessa, a pena di esclusione, dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente all'indirizzo bandi.ediliziascolastica@postacert.istruzione.it, con un unico messaggio recante in allegato i documenti di cui al comma 3, firmati ai sensi del comma 4, con indicazione del seguente oggetto: "VVS 2026 - Candidatura - [denominazione Ente] - CF [codice fiscale] - edificio [codice edificio]". Ciascuna candidatura riguarda un solo codice edificio. In caso di più candidature del medesimo Ente relative al medesimo codice edificio è considerata l'ultima pervenuta entro il termine di cui al comma 6.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

6. La trasmissione delle candidature è consentita, a pena di esclusione, dalle ore 14:00 del giorno 07 ottobre 2026 e fino alle ore 14:00 del giorno 14 ottobre 2026. A tal fine fanno fede la data e l'orario di invio del messaggio attestati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, come risultanti dai dati di certificazione del messaggio ricevuto dal Ministero e dalla ricevuta di accettazione rilasciata all'Ente.

Non verranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quella indicata, nonché produzioni documentali tardive anche se di carattere meramente integrativo rispetto a candidature già trasmesse tempestivamente.

7. Le candidature che risultino incomplete o che contengano dati non conformi a quanto richiesto nel format sono considerate inammissibili. Eventuali errori, omissioni o carenze nella compilazione restano a carico del richiedente. Non sarà possibile richiedere integrazioni o correzioni successive tramite il soccorso istruttorio, al fine di assicurare la trasmissione della graduatoria alla Cabina di coordinamento nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto di approvazione del Programma.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e dall'articolo 2, sono escluse le candidature:

- a) presentate oltre il termine previsto dal comma 6;
- b) presentate senza utilizzare il format di candidatura di cui al comma 2 oppure con documenti non corrispondenti a quelli indicati al comma 3;
- c) prive delle firme digitali di cui al comma 4, nel formato P7M;
- d) relative a edifici ulteriori rispetto ai primi 3 candidati dal medesimo Ente, secondo l'ordine di trasmissione;
- e) prive dei requisiti richiesti o contenenti dati incompleti, errati o non coerenti con quanto previsto dal format come indicato al comma 7.

9. Il format di candidatura costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature avverrà sulla base del criterio del maggiore “**indice di rischio**” dell'edificio scolastico ovvero di ciascuna unità strutturale di cui è composto. La graduatoria riporta una riga per ciascuna unità strutturale candidata.

L'“*indice di rischio*” è determinato in funzione della zona sismica del comune di appartenenza, della vulnerabilità dell'edificio e dell'esposizione in termini di numero di occupanti, ottenuto sommando i tre addendi riportati nel seguito:

- termine di “*zona sismica*”: calcolato attribuendo un punteggio decrescente da 10 (Zona 1) a 0 (Zona 4), a seconda della zona sismica in cui è ubicato l'edificio scolastico, secondo l'aggiornamento al 2024 della mappa di classificazione sismica, come riportato nella tabella che segue:

ZONA SISMICA	PUNTEGGIO
1	10
2B	6
2A-2B	6
2A	6



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

2	5
2A-3A-3B	3
3S	2
3B	2
3A	2
3	1
4	0

- termine “*vulnerabilità*”, calcolato attribuendo un punteggio da 0 a 10 ottenuto incrociando tipologia costruttiva e anno di progettazione, come riportato nella tabella che segue:

ANNO PROG	COD. MAT. STRUT.	PUNTEGGIO
< 1919	A (Cemento Armato), G (Prefabbricato), H (altro)	10
1920-1945		8
1946-1961		6
1962-1971		5
1972-1981		3
1982-1984		2
> 1984		0
< 1919	B (acciaio), C (acciaio-calcestruzzo), E (legno)	9
1920-1945		8
1946-1961		6
1962-1971		4
1972-1981		2
1982-1984		1
> 1984		0
< 1919	D (muratura), F (mista muratura e cemento armato)	10
1920-1945		9
1946-1961		7
1962-1971		6
1972-1981		4
1982-1984		3
> 1984		0

Nel caso di plessi scolastici costituiti da più unità strutturali indipendenti ovvero giuntate, progettati in epoche differenti, si determina il punteggio per ciascuna unità strutturale oggetto di candidatura.

- termine “*esposizione*”, calcolato attribuendo un punteggio da 0 a 10 proporzionale al numero di occupanti l’edificio, intesi come alunni, personale docente e non docente e altre persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell’edificio. Il punteggio è determinato secondo la seguente relazione:

$$E = \min\left(10, \frac{N}{1000} \times 10\right)$$

dove “E” rappresenta il punteggio di esposizione e “N” il numero di occupanti dell’edificio. Al raggiungimento di 1.000 occupanti il punteggio assume il valore massimo di 10 e, per valori superiori, viene mantenuto costante pari a 10.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

2. Si precisa che a parità di punteggio prevale la candidatura relativa a edifici per i quali risultano già disponibili rilievi e/o indagini; in caso di persistente parità, è data preferenza alla candidatura pervenuta prima temporalmente. A tal proposito, faranno fede la data e l'orario di cui all'articolo 3, comma 6.

In caso di ulteriore parità tra unità strutturali della medesima candidatura, prevale l'ordine di inserimento in fase di candidatura.

3. Le verifiche saranno ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine decrescente di punteggio nella graduatoria.

ART. 5 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito e trasmesse alla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto di approvazione del Programma.

2. La graduatoria non impegna il Ministero a erogare il finanziamento delle verifiche, che è subordinato all'adozione degli atti di impegno e pagamento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da parte del Dipartimento Casa Italia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto di approvazione del Programma.

3. Le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio del contributo, nonché i casi di revoca e le modalità di recupero delle somme, sono definite con successive indicazioni operative della Direzione generale, alle quali gli Enti beneficiari sono tenuti ad attenersi.

4. Le verifiche di vulnerabilità sismica, oggetto del presente finanziamento, dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2028.

ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI

1. L'invio della candidatura comporta l'accettazione integrale, incondizionata e senza riserve di tutte le regole, i termini e le condizioni riportate nel presente Avviso. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare seguito all'erogazione del finanziamento né ad alcun indennizzo di sorta.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si riserva di verificare, anche a campione, le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.

3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni Scolastiche. Responsabile del procedimento è l'ing. Alessandra Cafardi, dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

5. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: tel. 06.5849.2373 – 2889; e-mail: manifestazioneinteresseVVS@indire.it.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

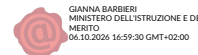
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

ART. 7 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie derivanti dal presente Avviso sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianna Barbieri





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL FORMAT DI CANDIDATURA

1. DOWNLOAD E APERTURA DEL FORMAT

Scaricare il file "Modulo_candidatura_VVS_2026_v1.00.html" dalla pagina:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/news.shtml.

Salvarlo sul proprio computer e aprirlo tramite browser.

Browser supportati e testati: Google Chrome e Microsoft Edge, aggiornati all'ultima versione. Il format può funzionare anche con altri browser.

2. COMPILAZIONE DEL FORMAT

Compilare le tre sezioni del format:

- "Ente": dati dell'Ente, del legale rappresentante e del referente per la procedura;
- "Edificio": dati dell'edificio, degli occupanti, delle unità strutturali, dei rilievi e delle indagini già disponibili, presenza di condizioni di cui alla Tabella 3;
- "Controllo e invio": verifica dei dati e dichiarazioni.

NOTA: Durante la compilazione, il format calcola l'importo del contributo di ciascuna unità strutturale candidata. L'indice di rischio di cui all'articolo 4 è determinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base dei dati dichiarati.

3. SALVATAGGIO E GESTIONE DELLA BOZZA

Il format salva automaticamente i dati nel browser in uso. Per conservare la compilazione sul proprio computer o riprenderla in un secondo momento, utilizzare i comandi "Salva bozza" e "Apri".

4. GENERAZIONE, FIRMA E TRASMISSIONE

Completata la compilazione, selezionare "Genera i documenti" e scaricare i file prodotti (singolarmente o in un unico archivio compresso).

NOTA! I file generati dall'applicativo (format HTML), sia i PDF sia il JSON, non devono essere modificati. Qualora occorra correggere dei dati, è necessario modificarli nell'applicativo, generare di nuovo i documenti e utilizzare esclusivamente i file aggiornati.

Firmare digitalmente i documenti PDF ai sensi dell'articolo 3, comma 4, senza modificarne il contenuto né il nome. Il file JSON non deve essere firmato digitalmente.

Prima della trasmissione, caricare i file firmati nella sezione "Verifica i file firmati" del format, che ne controlla la completezza e la corrispondenza con i documenti generati.

Trasmettere la candidatura con un unico messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo:

bandi.ediliziascolastica@postacert.istruzione.it, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e conservare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.